



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:



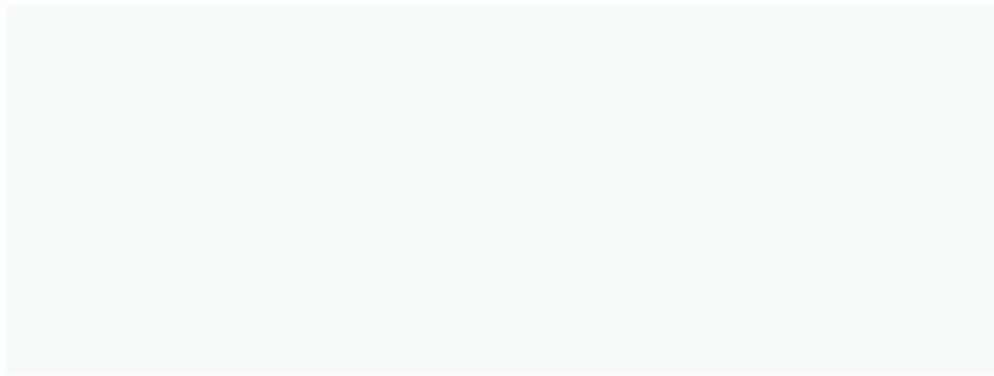
GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di legittimità, iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2023
al numero 127,

TRA



RICORRENTE

CONTRO



RESISTENTE

NON COSTITUITI IN GIUDIZIO

OGGETTO: ANNULLAMENTO

- del provvedimento dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche del 20 aprile 2023 di diniego alla prosecuzione provvisoria della derivazione di acqua dal fiume Isarco (GD/1304).

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il cons. Cecilia Altavista nella udienza collegiale del 9 aprile 2025;

Ritenuto in fatto ed in diritto:

Il presente giudizio riguarda il complesso della centrale idroelettrica di Mezzaselva nel Comune di Fortezza, per cui era stata originariamente rilasciata la concessione di derivazione (di 10580 l/s oltre alla derivazione di 40 l/s per i macchinari della fabbrica) n. 256 del 20 novembre 1984



(GD/1304) alla ditta "J. Preetz Carta e Cartoni" per la produzione, su un salto

di 4,95 metri, sia di energia elettrica (potenza nominale media di 182,47 KW)

che per la produzione di macchinari della fabbrica (330,97 KW).

Successivamente sono subentrate nella concessione di derivazione altre società, Parcheggio Italia S.p.A, a cui è stata volturata la concessione con decreto n. 32 del 4 febbraio 1997; Stein am Stein Italia s.r.l. a seguito di voltura di cui al decreto n. 371 del 4 dicembre 2007. Con decreto n. 331 del 2002 è stata accettata la rinuncia all'uso industriale, restando quindi solo la concessione a fini idroelettrici.

Il 7 novembre 2005 la società Parcheggio Italia aveva presentato istanza di variante della derivazione con aumento a 14180 l/s medi per la produzione, su un salto di metri 10,29, di energia elettrica per una potenza nominale media di 1431 KW, con spostamento della centrale più a valle.

Con provvedimento del 22 marzo 2010, a seguito di un complesso procedimento in cui venivano dettate specifiche prescrizioni, è stata rilasciata alla società Stein am Stein - nel frattempo subentrata - la concessione n. 116 (GD/6101) di derivazione di 12195 l/s medi e 25.000 l/s massimi per produrre su un salto di 10,29 metri la potenza nominale annua di 1230,26 KW a scopo idroelettrico, con sostituzione della originaria concessione GD/1304, il cui impianto è rimasto in esercizio fino al 2019, non essendo stato ancora realizzato il nuovo impianto oggetto della concessione GD/6101, per il quale era sorto un contenzioso in ordine al termine di conclusione dei lavori, anche a seguito del subingresso nella concessione - autorizzato con decreto n. 10249 del 4 giugno 2018 - della società CIASLATT s.r.l., successivamente ammessa al concordato preventivo con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 5 del 19 maggio 2020.



La società Funivie Ortisei Alpe di Siusi S.p.A. ha acquistato il ramo di azienda della CIASLATT s.r.l. con atto del 5 ottobre 2021; ha quindi presentato domanda di subingresso per la derivazione relativamente alla pratica GD/6101, accolta con decreto assessorile n. 24444 del 6 dicembre 2021, che indicava il termine finale per la costruzione dell'impianto di cui al decreto di concessione n. 116 del 2010, più volte prorogato, alla data del 19 dicembre 2021.

Nel frattempo, il 18 ottobre 2021, la società Funivie Ortisei Alpe di Siusi aveva presentato domanda di proroga del termine di conclusione dei lavori del nuovo impianto, respinta con decreto del 26 ottobre 2021, oggetto di ricorso a questo Tribunale Superiore (R.g. n. 9 del 2022) di recente rigettato con sentenza n. 50 del 22 aprile 2025.

Il 29 novembre 2021 la società Funivie Ortisei Alpe di Siusi presentava istanza per la riattivazione della centrale di cui alla concessione GD/1304 "con mantenimento delle quote di derivazione e restituzione dell'acqua già autorizzate e operate con la concessione GD/1304"; con diffida del 14 marzo 2022 sollecitava l'Amministrazione provinciale a provvedere.

Con nota del 17 marzo 2022, l'Ufficio gestione delle risorse idriche dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima comunicava i motivi ostativi alla richiesta di riattivazione, evidenziando che l'impianto era privo di concessione, in quanto la concessione GD/1304 era stata archiviata con il decreto n. 116 del 2010, non era attivo da tempo e privo di collaudo; inoltre obsoleto e poco efficiente tanto che era stato sostituito dal nuovo impianto autorizzato nel 2010, in quanto migliorativo.

La società presentava osservazioni, rappresentando che la centrale di Mezzaselva era rimasta in esercizio fino al 2019; che la società il 7 dicembre



2021 aveva presentato al Comune di Fortezza comunicazione di inizio lavori per la sistemazione delle opere idrauliche; che i macchinari erano stati oggetto di valutazione tecnica ed erano riattivabili in condizioni di efficienza e di sicurezza con interventi di manutenzione ordinaria.

Con provvedimento del 20 giugno 2022 l'Ufficio gestione delle risorse idriche dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima comunicava l'intenzione di autorizzare la riattivazione provvisoria dell'impianto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del r.d. 1775 del 1933, ma solo "in via cautelare e nelle more del processo" relativo al diniego di proroga dei termini dei lavori per la costruzione della centrale idroelettrica GD 6101, "fino al passaggio in giudicato della sentenza". In tale nota indicava i provvedimenti minimi ambientali e di sicurezza da adottare per la riattivazione in via provvisoria dell'impianto GD/1304, "privo di concessione di derivazione", in particolare richiedeva "collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 2/2015 con prova di pressione della condotta forzata e relativa prova spessimetrica...; dichiarazione di conformità degli impianti elettrici; rilascio di un apposito parere della Conferenza di servizi per quanto riguarda il mantenimento dello stato ecologico del corso d'acqua; apposizione della valvola di sicurezza in testa alla condotta; messa in sicurezza dell'impianto nei confronti dell'accesso di terzi". Invitava anche la società a valutare la convenienza di tale riattivazione provvisoria legata "solo ed esclusivamente ai tempi di necessari per la definizione del giudizio pendente".

Tale atto non è stato impugnato dalla società Funivie Ortisei Alpe di Siusi, che anzi, con la nota del 28 giugno 2022, ha manifestato la volontà di procedere all'esecuzione del collaudo, alla messa in sicurezza dell'impianto



nei confronti dell'accesso di terzi; al rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti idroelettrici; ha chiesto di partecipare alla Conferenza di servizi.

Con la comunicazione del 6 settembre 2022, l'Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche, ribadendo la natura provvisoria dell'autorizzazione nelle more del giudizio pendente e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, preso atto della nota del 28 giugno 2022 assegnava il termine di 120 giorni per la presentazione della documentazione relativa al collaudo dell'impianto, alla dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, all'attestazione dell'avvenuta installazione e del corretto funzionamento della valvola di sicurezza in testa alla condotta nonché dell'avvenuta messa in sicurezza dell'impianto nei confronti dell'accesso dei terzi; all'apposizione dell'insegna con i dati della concessione e all'elenco delle particelle catastali con le relative opere.

Il 10 luglio 2022 la società Funivie Ortisei Alpe di Siusi comunicava l'ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di ripristino dell'impianto della centrale di Mezzaselva e la messa in esercizio provvisoria per l'effettuazione delle prove tecniche propedeutiche al collaudo.

La relazione tecnica del collaudo del 25 luglio 2022 dava atto delle opere eseguite (ripristino del canale di adduzione, sostituzione diaframma delle paratoie, controllo e rimessa in funzione dell'equipaggiamento elettromeccanico, messa in sicurezza dell'impianto nei confronti dei terzi, installazione dell'insegna con i dati prescritti). In particolare, con riguardo all'equipaggiamento elettromeccanico rappresentava che, trattandosi di un impianto costruito prima del 1990, non era possibile una dichiarazione di conformità ma che la ditta Troyer, che aveva eseguito lavori di adeguamento



della interfaccia della centrale nel 2013, aveva rilasciato la dichiarazione di conformità per tali lavori e il 22 ottobre 2022 aveva eseguito, in fase di riattivazione dell'impianto, una verifica del macchinario elettromeccanico installato nell'edificio centrale, dichiarando la sostenibilità della riattivazione/esercizio temporaneo, con il rispetto degli accorgimenti espressamente indicati. Dava quindi atto che non era necessaria la prova della condotta forzata, in quanto non esisteva nell'impianto, così come, conseguentemente, non vi era la valvola di sicurezza in testa alla condotta forzata; indicava l'avvenuto ripristino del canale di adduzione a pelo libero, conforme agli standard di sicurezza per tale tipo di canali. Collaudava quindi l'impianto "secondo l'art. 20 della legge provinciale n. 2 del 16 gennaio 2015, per quanto di possibile applicazione ad una riattivazione di impianto idroelettrico esistente" e dichiarava la sostenibilità della riattivazione temporanea "con gli accorgimenti prescritti nell'elaborato della ditta Troyer".

La relazione della ditta Troyer, allegata alla relazione di collaudo, dava atto di non avere effettuato la verifica di conformità alla normativa CEI EN 61439, in quanto non applicabile all'epoca di progettazione e realizzazione dell'impianto. Per quanto riguarda la Direttiva "Macchine", rappresentava di avere valutato esclusivamente i rischi per la sicurezza e la salute delle persone, in relazione ai rischi derivanti dal contatto accidentale con parti in movimento e dal cedimento improvviso di parti meccaniche, "che vista la vetustà del macchinario non può essere escluso". Valutava tali rischi "accettabili". Dava atto di non avere effettuato valutazioni relativamente al "dimensionamento e alla bontà delle parti meccaniche". Con riguardo all'impianto elettrico valutava un livello di sicurezza adeguato. Concludeva



nel senso della vetustà dell'impianto e del raggiungimento del traguardo della vita utile dei macchinari idraulici ed elettromeccanici, nonché dell'impianto elettrico, ritenendo l'impianto attivabile solo per un "esercizio provvisorio", ancora per qualche anno, "a condizione che nell'esercizio venga prestata massima attenzione agli aspetti di sicurezza". In particolare, consigliava vivamente l'ispezione giornaliera di un guardiano, sempre la stessa persona in modo da individuare immediatamente "segnali di possibili anomalie quali rumori, odori, vibrazioni" e prescriveva di evitare che persone estranee si avvicinino ai macchinari in funzione o entrino nelle aree dell'impianto.

Con la nota del 9 marzo 2023 l'Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche comunicava i motivi ostativi alla riattivazione dell'impianto, in quanto "non ottempera a quanto previsto dall'art. 26 della LP 2/2015, che richiede sia sempre garantita la funzionalità e sicurezza degli impianti in modo che da essi non derivi alcun pericolo", ritenendo sussistenti ampie riserve in ordine alla sicurezza dell'impianto. Ciò sulla base delle criticità emerse dalla verifica Troyer, allegata alla relazione di collaudo, espressamente richiamate nella comunicazione dei motivi ostativi relativamente alla mancanza dei requisiti di sicurezza CEI EN 61439, in quanto impianto obsoleto, al rischio di cedimento di parti meccaniche in quanto impianto vetusto, al divieto di accesso all'impianto in esercizio se non per ispezioni o simili, alla possibilità di guasti repentini all'impianto elettrico, alla prescritta ispezione giornaliera per cogliere eventuali anomalie dell'impianto.

La società odierna ricorrente, il 5 aprile 2023, presentava osservazioni al preavviso di rigetto allegando una nuova relazione tecnica dell'ing. Troyer, che ribadiva le valutazioni effettuate nella precedente relazione, indicando,



con riguardo alle criticità rilevate dall'Amministrazione rispetto al rischio da contatto accidentale, che gli elementi rotanti sono protetti da recinzioni e griglie e che costituisce comunque buona prassi per tutte le centrali non entrare nelle zone recintate o rimuovere le griglie di protezione con il macchinario in esercizio; rispetto al rischio di cedimento delle parti rotanti valutava un rischio basso, riducibile quasi a zero con un sistema di sorveglianza delle vibrazioni su ogni singola asse rotante, sistema di cui dava atto che la società prevedeva di installarlo in tempi brevissimi. Specificava che tale sistema rende prevedibili eventuali cedimenti, che "si annunciano sempre tramite un aumento delle vibrazioni graduale", escludendo, quindi, in tal modo il fattore di rischio costituito dalla vetustà del macchinario. Ribadiva le conclusioni nel senso della sostenibilità dell'esercizio provvisorio ancora per qualche anno, con ispezione giornaliera dell'impianto da parte del medesimo guardiano per cogliere eventuali anomalie ed escludendo il pericolo per terze persone per la non accessibilità dell'impianto.

Le osservazioni non sono state accolte dall'Amministrazione, che, con provvedimento del 20 aprile 2023, richiamato l'art. 26 della legge provinciale n. 2 del 2025 non autorizzava l'esercizio provvisorio ritenendo sussistenti i rischi di sicurezza anche se monitorati, non potendo comunque un impianto vecchio considerarsi corrispondente ad un impianto nuovo in termini di rischio.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso formulando tre censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con un primo motivo si è dedotto che il provvedimento finale sarebbe basato su presupposti differenti da quelli indicati nel preavviso di rigetto.



Con il secondo motivo si è lamentato che l'Amministrazione avrebbe esercitato un sindacato di merito sulle dichiarazioni dei tecnici abilitati.

Con il terzo motivo si è sostenuta la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, eccesso di potere per incongruenza, contraddittorietà, difetto di logicità, deducendo che ammettendo un sindacato sul merito tecnico avrebbe dovuto essere effettuata anche una istruttoria tecnica, carente nel caso di specie, in cui l'Amministrazione si è basata sulle risultanze delle relazioni tecniche positive; la ricorrente ha dedotto di essere in possesso del certificato DUVRI per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In allegato al ricorso è stata depositata una perizia tecnica del 5 giugno 2023, che concludeva con l'attestazione di *“rispondenza delle valutazioni e delle considerazioni finali della relazione tecnica a firma dell'ing. Stefan Troyer sullo stato, funzionalità e sicurezza delle opere elettromeccaniche della centrale idroelettrica di Mezzaselva GD/1304”* e di *“assenza di fattori di rischio nel funzionamento dell'impianto superiori a quelli di un impianto di nuova realizzazione”*.

Si è costituita la Provincia di Bolzano sostenendo l'infondatezza del ricorso.

La parte ricorrente, nelle note d'udienza depositate il 6 dicembre 2023, formulava istanza istruttoria richiedendo di effettuare un accertamento tecnico sull'impianto, ai sensi dell'art. 167 del r.d. 1775 del 1933.

L'istanza è stata ribadita nelle note di udienza depositate il 20 febbraio 2024 e al momento delle precisazioni delle conclusioni.

La Provincia di Bolzano ha precisato le conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso e ha presentato memoria per l'udienza collegiale, insistendo per l'infondatezza del ricorso e opponendosi alla richiesta di accertamento tecnico.



All'udienza collegiale del 9 aprile 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Dalla ricostruzione in fatto emerge chiaramente che l'impianto oggetto dell'istanza di riattivazione sia un impianto differente - quello per cui era stata rilasciata la concessione GD/1304 - rispetto a quello oggetto della nuova concessione GD/1601, rilasciata con provvedimento del 22 marzo 2010, alla società Stein am Stein, successivamente volturata prima alla società Ciaslatt e poi, a seguito dell'acquisto dalla procedura concorsuale, alla società odierna ricorrente, con decreto della Provincia del 6 dicembre 2021, che ha disposto il subentro nella titolarità della concessione GD/6101. La nuova centrale, posta più a valle di quella precedente (come risulta dal decreto n. 116/2010), non è stata realizzata.

La concessione volturata alla società odierna ricorrente è, dunque, differente da quella GD/1304, preesistente, che riguardava una minore derivazione di acqua (derivazione GD 6101: 12195 l/s medi e 25.000 massimi, derivazione GD /1304: 10580 l/s), una diversa potenza di produzione di energia (1285 KW rispetto ai 182 KW a scopo idroelettrico della vecchia derivazione) e su un diverso salto (di 10,29 metri dell'impianto GD 6101 rispetto ai 4,65 della vecchia centrale).

Già in sede di emanazione del provvedimento n. 116/2010, la Provincia di Bolzano aveva considerato la domanda di variante come una variante sostanziale e quindi una nuova concessione rispetto a quella GD /1304, sostituita dal provvedimento del 2010.

La società Funivie Ortisei Alpe di Siusi non è, quindi, subentrata nella titolarità della concessione GD/1304, dal momento che il decreto di subentro



del dicembre 2021 ha riguardato solo la nuova concessione.

La concessione GD/6101 era del resto l'unica attiva al momento di tale subentro, essendo stata la derivazione GD/1304 superata e sostituita dalla concessione rilasciata nel 2010.

Né rileva rispetto alla società Funivie Ortisei Alpe di Siusi che il vecchio impianto sia rimasto in funzione fino al 2019 (per le vicende contenziose relative alla nuova centrale), in quanto, comunque, il 5 ottobre 2021, quando la società odierna ricorrente ha acquistato il ramo di azienda della Ciaslatt, l'impianto della concessione GD /1304 aveva per stessa ammissione della società ricorrente cessato l'attività.

Correttamente, dunque, la Provincia di Bolzano ha fatto applicazione dell'art. 17 del r.d. 25 luglio 1933, n. 1775 che pone, in linea generale, il divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente (tranne nei casi di raccolta di acque piovane al servizio di fondi agricoli o di estrazione di acqua sotterranee per usi domestici del proprietario del fondo), presidiando tale divieto, oltre che con la cessazione dell'utenza, con sanzioni pecuniarie.

L'ultimo periodo del terzo comma consente *“eccezionalmente con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque”*.

La Cassazione ha affermato la natura eccezionale di tale fattispecie, trattandosi di una autorizzazione che ha come presupposto proprio una “utenza abusiva”, per cui il potere eccezionalmente attribuito deve essere esercitato restrittivamente in presenza dei presupposti rigorosamente



considerati della mancanza di lesioni dei diritti di terzi e dalla presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, che giustifichino l'eccezionalità della prosecuzione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15 gennaio 2021, n. 620).

Ne deriva che, in tale quadro di eccezionalità, la norma dell'art. 17 terzo comma ultimo periodo attribuisce all'Amministrazione una ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti, in termini di valutazione dell'interesse pubblico alla prosecuzione del prelievo - non concessionato - nonché nella fissazione di particolari cautele nel consentire il prelievo, proprio in quanto a monte non sussiste (o non sussiste più) un titolo concessorio che regoli la derivazione, che sarebbe, quindi, altrimenti oggetto di un provvedimento di cessazione.

Nel caso di specie, il potere discrezionale è stato correttamente esercitato rispetto alle valutazioni di sicurezza della centrale idroelettrica, sulla base delle prescrizioni poste dalla legge provinciale n. 2 del 2015 che richiede all'art. 26 che dagli impianti "*non derivi nessun pericolo*", sulla base di valutazioni di carattere discrezionale dell'Amministrazione provinciale.

La società ricorrente con il secondo motivo contesta le valutazioni operate dalla Agenzia provinciale sostenendo che l'Amministrazione non poteva sindacare le dichiarazioni dei tecnici abilitativi.

Tale ricostruzione non può essere condivisa, in primo luogo in quanto non si tratta di procedimento integralmente regolamentato dall'art. 20 della legge n. 2 del 2015 (come riconosciuto dallo stesso tecnico collaudatore), dovendo la documentazione richiesta servire solo all'effettuazione di un giudizio di carattere discrezionale da parte dell'Amministrazione provinciale.

Ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale n. 2 del 2015, il collaudo riguarda



“le caratteristiche tecniche progettuali approvate” e “le prescrizioni previste, con indicazione delle eventuali difformità che sono ammesse solo nei limiti indicati all'articolo 19”, ovvero posizione della centrale (entro il raggio di 15 metri dal centro originario dell'edificio), delle opere di presa e di restituzione dell'acqua (entro 10 metri dal luogo originario), del tracciato delle condotte a pressione (scarti fino ad un massimo di 10 metri dall'asse longitudinale definito). Ai sensi del comma 2 dell'art. 20, “Se in fase di collaudo vengono riscontrate difformità sostanziali in relazione al progetto approvato, l'impianto non può essere messo in servizio”.

Nel caso di specie, non si trattava di una verifica della corretta esecuzione dell'opera rispetto al progetto approvato, non possibile dal momento che l'impianto era preesistente, ma di una verifica complessiva in ordine alla possibilità di riattivazione dell'impianto, la cui valutazione rientrava comunque nel potere discrezionale eccezionale di consentire la prosecuzione dell'impianto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Testo Unico 1775/1933.

Lo stesso tecnico collaudatore non ha infatti effettuato un collaudo dell'impianto - che richiedeva l'accertamento dell'avvenuta costruzione in conformità al progetto a norma dell'art. 20 della legge provinciale n. 2 del 2015 - ma ha dichiarato il collaudo dell'impianto *“secondo l'art. 20 della legge provinciale n. 2 del 26 gennaio 2015 per quanto di possibile applicazione ad una riattivazione di un impianto elettrico esistente”*; ha poi ritenuto la *“sostenibilità della riattivazione/esercizio temporaneo dell'impianto con gli accorgimenti prescritti nella relazione Troyer”*.

Anche a prescindere dall'esame degli effetti delle dichiarazioni dei tecnici, non sussiste quindi una dichiarazione di un tecnico abilitato che abbia effettivamente asseverato la conformità dell'impianto al progetto (cosa che



non poteva avvenire essendo l'impianto già realizzato da tempo) né alle norme tecniche vigenti, per vari profili non rispettabili in relazione alla vetustà dell'impianto, come risulta dalle stesse relazioni tecniche del collaudatore e dell'ing. Troyer, che per l'appunto costituiscono relazioni tecniche di ausilio al giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

Pertanto, la delibera della Giunta provinciale n.1118 del 29 settembre 2015 prevede espressamente che *“l'Ufficio si riserva di verificare i dati della dichiarazione di collaudo”*, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale.

In ogni caso, dalle relazioni tecniche e in particolare dagli “accorgimenti” indicati nella relazione Troyer, ai quali è stata subordinata dal tecnico collaudatore la riattivazione dell'impianto, risulta effettivamente la vetustà degli impianti meccanici indicati come giunti “a fine vita”. In particolare, tali “accorgimenti” riguardano la ispezione giornaliera dell'impianto, per individuare eventuali anomalie in termini di odori, rumori e vibrazioni; nonché il divieto di accesso agli impianti se non per ragioni tecniche; la protezione degli elementi rotanti per evitare incidenti. Inoltre, rispetto alle vibrazioni, nella relazione tecnica, presentata a seguito del preavviso di rigetto, è stata anche specificata la necessità di un impianto di controllo delle vibrazioni, che consenta di rilevare per tempo eventuali anomalie, al fine di evitare il rischio del cedimento di parti meccaniche (pur dando atto della volontà della società di installarli in breve tempo).

Tale quadro di vetustà dell'impianto ha, quindi, ampiamente giustificato una valutazione discrezionale in termini precauzionali dell'Amministrazione provinciale, anche considerando i differenti requisiti di sicurezza richiesti per le nuove centrali, di cui danno atto sia la relazione di collaudo che la relazione a questa allegata.



Né di fronte alle indicazioni dei tecnici incaricati dalla società vi era necessità

di ulteriori accertamenti istruttori da parte della Provincia - come sostenuto nella terza censura - in relazione all'eccezionalità del provvedimento ampliativo di cui all'art. 17 comma 3 r.d. 1775 del 1933.

Sotto tale profilo il Collegio ritiene superflua una verifica sugli impianti, richiesta in via istruttoria dalla società ricorrente, essendo il provvedimento di prosecuzione del prelievo, ai sensi dell'art. 17 comma 3, un provvedimento ampiamente discrezionale, in cui l'Amministrazione deve valutare complessivamente l'interesse pubblico alla continuazione della derivazione. Nel caso di specie, tali valutazioni sono state basate sulla mancanza dei requisiti di sicurezza, in termini precauzionali, che non risultano manifestamente illogiche o irragionevoli, in relazione ai dati emergenti dalle relazioni tecniche presentate nel procedimento.

Quanto alla relazione tecnica depositata in giudizio, la stessa, pur valutando l' *"assenza di fattori di rischio nel funzionamento dell'impianto superiori a quelli di un impianto di nuova realizzazione"*, conferma, comunque, *"le valutazioni e delle considerazioni finali della relazione tecnica a firma dell'ing. Stefan Troyer sullo stato, funzionalità e sicurezza delle opere elettromeccaniche della centrale idroelettrica di Mezzaselva GD/1304"*, già oggetto della valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Si deve anche considerare che l'autorizzazione sarebbe stata limitata - come da provvedimento del 6 settembre 2022, non impugnato - solo al tempo necessario alla definizione del giudizio avverso il diniego di proroga (per cui è stata ora pronunciata la sentenza n. 50 del 22 aprile 2025, che quindi sarà definito o dal passaggio in giudicato da tale sentenza o a seguito del giudizio di Cassazione), tanto che la stessa Amministrazione aveva indicato alla



società di valutare l'effettivo interesse a tale riattivazione, con la conseguenza che risulta ragionevole, anche sotto tale profilo, una stringente valutazione in termini di sicurezza nel bilanciamento tra i rischi derivanti dall'impianto e il limitato lasso temporale di produzione di energia (essendo inoltre la produzione limitata a quella oggetto della concessione GD/1304, come da domanda di riattivazione presentata dalla Funivie, quindi di modesta entità rispetto all'utilità complessiva derivante dalla aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili).

Infondato è, altresì, il primo motivo, relativo al difetto di partecipazione, sostenuto in quanto il provvedimento finale avrebbe introdotto elementi non oggetto del preavviso di rigetto.

In primo luogo, sia il preavviso di rigetto che il provvedimento finale hanno fatto riferimento ad una valutazione in termini di sicurezza, richiamando entrambi la disposizione dell'art. 26 della legge provinciale n. 2 del 2015, che richiede che per gli impianti idroelettrici siano *“sempre garantite la funzionalità e la sicurezza e che da essi non derivi nessun pericolo”*. Tale norma e la conseguente valutazione in termini di non piena sicurezza dell'impianto ha, dunque, costituito il presupposto del provvedimento; quindi, ben conosciuto dalla società nel corso del procedimento, tanto che la stessa ha presentato in allegato alle osservazioni, successive al preavviso di rigetto, una ulteriore relazione tecnica.

In ogni caso, nel provvedimento finale sono stati esaminati ulteriori elementi, proprio in quanto emersi dalla ulteriore relazione tecnica depositata unitamente alle osservazioni procedurali, con particolare riferimento al sistema di sorveglianza delle vibrazioni - non indicato nelle precedenti relazioni - che l'Amministrazione ha specificamente esaminato, pur non



essendo tenuta ad una specifica confutazione punto per punto.

Anche tali specifici aspetti tecnici, comunque, riguardano elementi di carattere generale già esaminati nel preavviso, quali la vetustà dell'impianto e la necessità di un controllo costante sul suo funzionamento.

La giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ritiene, da una parte, che il dovere di esaminare le memorie prodotte dall'interessato non comporti la confutazione analitica delle allegazioni presentate, essendo sufficiente che il provvedimento finale sia corredato da una motivazione, che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa a quelle osservazioni, mentre un vizio invalidante il provvedimento amministrativo si deve riconoscere quando sia provato che l'Amministrazione non abbia esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall'interessato a seguito della comunicazione (Consiglio di Stato sez. IV, 1 marzo 2017, n. 941; Cons. Stato, Sez. V, 28 agosto 2024, n. 7288; Sez. VI, 26 settembre 2023, n. 8535). Dall'altra parte, afferma che proprio un'applicazione corretta dell'art.10-*bis* della L. n. 241 del 1990 esige non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni, che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio attivato dall'adempimento procedurale in questione (Cons. Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9159).

Ne deriva che l'eventuale integrazione motivazionale, compiuta a seguito delle osservazioni della società, corrisponde ad un corretto e pieno esame di tali osservazioni, non condivise dall'Amministrazione, non integrando,



quindi, alcun vizio di partecipazione.

Il ricorso è quindi infondato deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della controversia sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P. Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Cecilia Altavista

Antonio Pietro M. Lamorgese

